N. R.G. 2869/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lina Tosi - Presidente

dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore

dott.ssa Lisa Torresan - Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2869/2016 R.G.

promosso da:

A **spa,** in persona del rappresentante legale p.t, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. I a, e , giusta procura in calce all'atto di citazione;

- attore -

contro

B , rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. I ato, giusta comparsa di costituzione a margine della comparsa di costituzione e risposta

C , rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. I li, a, giusta procura telematica

S D **n Amministrazione Straordinaria,** in persona del Commissario Straordinario, prof. A rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. I e, giusta procura telematica

- convenuti –

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998626bb89fb9dd71d1

avente per oggetto: azione di responsabilità

CONCLUSIONI

Parte attrice così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:

"*Voglia l'on. Tribunale*

in accoglimento delle domande formulate in atto di citazione,

come modificate/precisate nella prima memoria di replica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

nel merito

- previo accertamento delle responsabilità loro ascrivibili per i fatti esposti in narrativa, e con la precisazione, relativamente alle domande di condanna spiegate infra, che delle stesse e dei loro effetti, rispetto a D *lli in A.S., ci si avvarrà soltanto in esito al ritorno in bonis della Società convenuta;*

- condannare l'Ing. B *à Presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato della "* E *.l.", ex art. 2476, comma 6, c.c., e in solido con questi, ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c., e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la società* D *Ing.* *A.S. e l'Ing.* C *. al risarcimento dei danni subiti dalla società* A *S.p.A. per tutto quanto descritto, rassegnato, dedotto ed eccepito in narrativa, da quantificarsi in misura non inferiore ai pagamenti fin qui eseguiti in favore di creditori della* E *S.c.a.r.l., pari ad Euro 357.823,00, oltre rivalutazione ed interessi, fatta salva la maggiore quantificazione del danno che sarà accertata in corso di causa;*

- condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno per avvenuta lesione della reputazione e dell'immagine commerciale dell'odierna attrice, ivi incluso il pregiudizio dalla stessa subito al merito creditizio, nella misura che risulterà dovuta anche a seguito di idonea e congrua valutazione, e che si indica in via prudenziale nell'importo non inferiore ad Euro 500.000,00 salvo miglior controllo, ovvero, in subordine, da determinarsi in via equitativa;

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

- condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti che la [illegible] S.p.A. dovesse subire all'esito del contenzioso promosso nei suoi confronti dalla società [illegible] S.r.l., pronunciando a loro carico ed a favore dell'odierna attrice sentenza di condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., al risarcimento dei danni sopra indicati, con riserva di specifica azione per la relativa valutazione;

in via istruttoria

- ove ritenuto necessario, anche in considerazione della mole documentale e degli elementi tecnici dedotti ed al solo fine di verificare quanto già rappresentato e dedotto nell'interesse di parte attrice in relazione ai documenti prodotti, disporre consulenza tecnica di ufficio,nominando all'uopo esperto in materia contabile, avente ad oggetto i) l'accertamento della sussistenza delle irregolarità contestate, tenuto conto delle regole di corretta gestione e di quelle di funzionamento della Consortile, consacrate nello Statuto sociale della [illegible] e nei patti parasociali del 16.4.2009, e della loro imputabilità agli odierni convenuti, ii) la verifica della sussistenza del già dedotto collegamento causale tra dette irregolarità e i danni reclamati, e, per finire, iii) la quantificazione della misura del pregiudizio subito dall'odierna attrice a causa e per effetto delle condotte imputabili agli odierni convenuti;

- ammettere l'interrogatorio formale dell'Ing. [illegible] sui capitoli di prova di seguito indicati:

i) "Vero o non vero che la mia attività in [illegible] non era limitata all'esercizio della funzione di Amministratore, essendomi nel corso degli anni personalmente adoperato per procurare l'aggiudicazione di commesse alla Società, impiegando risorse non appartenenti a quest'ultima";

ii) "Vero o non vero che alla data di esecuzione del pagamento di Euro 1.000.000,00 da parte di [illegible] in favore di [illegible] e pertanto al 14.3.2011, ero già a conoscenza dello stato di insolvenza di tale Società, oltre che della situazione contabile e finanziaria della Consortile e della posizione di [illegible] rispetto a quest'ultima";

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6bb89fb9dd71d1

iii) "Vero o non vero che ero costantemente in contatto con l'Ing. B e che quest'ultimo concordava con me le decisioni più rilevanti per le Società consortili, tra cui E la, dallo stesso per mia volontà amministrate";

iv) "Vero o non vero che in vista della presentazione del ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza di D non giudicavo strategica la commessa ANAS relativa alla C e che per tale ragione autorizzavo in prossimità della data di deposito del ricorso il compimento da parte dell'Ing. B di atti – in particolare i due pagamenti di Euro 1.000.000,00 ed Euro 500.000,00 in favore della Controllante – volti ad avvantaggiare quest'ultima, pur se consapevole della non conformità degli stessi ai principi di corretta gestione ed alle regole di funzionamento della Consortile";

v) "Vero o non vero che la decisione da parte del [illegible] di presentare domanda di concordato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di D e di rendersi cessionario del ramo di azienda caratteristico di tale Società è frutto di un preventivo accordo, nel cui ambito negoziavo l'assunzione di una partecipazione in H M, finanziata da [illegible] A., tramite una società da me controllata, a tal fine costituita";

- ammettere prova per testi sui seguenti articolati:

1) "Vero o non vero che presso il cantiere della [illegible] E [illegible] a erano presenti maestranze e mezzi riferibili alla [illegible] A [illegible] A. anche nei mesi successivi a febbraio del 2012";

2) "Vero o non vero che la presenza di maestranze e mezzi della A S.p.A. nel cantiere di cui all'articolato precedente sarebbe stata mantenuta pressoché ininterrottamente fino al momento dello scioglimento del contratto di appalto con ANAS".

Testi, con riserva di altri: [illegible]

3) "Vero o non vero che ho ricoperto per alcuni anni il ruolo di Direttore Amministrativo e Finanziario della [illegible] D [illegible] S.p.A.";

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca7125539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

4) "Vero o non vero che nel mese di marzo del 2011 ho eseguito, su indicazione dell'Ing. B due disposizioni per un totale di Euro 1.000.000,00 per conto della C ed in favore di D S.p.A.";

5) "Vero o non vero che al momento dell'esecuzione del pagamento di cui al capitolo precedente la D S.p.A. era già in stato di insolvenza";

6) "Vero o non vero che dello stato di insolvenza di D alla data di esecuzione del pagamento di cui sopra l'Ing. B era già a conoscenza";

7) "Vero o non vero che l'Ing. B era costantemente in contatto con l'Ing. C e che riceveva da quest'ultimo direttive nell'attività di gestione delle società consortili di cui l'Ing. B era amministratore, e in particolare della C .l.";

8) "Vero o non vero che anche l'esecuzione del pagamento di cui sopra era stata preventivamente concordata dall'Ing. B con l'Ing. C ";

9) "Vero o non vero che ho rassegnato le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di C in quanto non condividevo le scelte gestorie dell'Ing. B ".

Teste, con riserva di altri: R

10) "Vero o non vero che la direzione tecnico-amministrativa della C S.c.a.r.l. era demandata alla controllante D S.p.A.";

11) "Vero o non vero che i pagamenti disposti dal Presidente del CdA di C S.c.a.r.l. tra il marzo e il maggio del 2011, per un importo complessivo di Euro 1.500.000,00, in favore della capogruppo D p.A., contrastavano con le regole di funzionamento della Consortile, e con la situazione finanziaria in cui tale Società a quel tempo versava";

12) "Vero o non vero che al tempo in cui sono stati disposti dall'Ing. B i pagamenti di cui al precedente articolato la posizione di D p.A. nell'ambito della commessa risultava squilibrata, in termini di finanziamenti ed apporti, anche di personale e mezzi, rispetto a quella delle altre due Società consorziate";

13) "Vero o non vero che A S.p.A. ha sempre saldato le fatture di ribaltamento costi emesse nei suoi confronti dalla C S.c.a.r.l.";

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

14) "Vero o non vero che [illegible] S.p.A. è rimasta inadempiente, in gran parte, nel pagamento delle fatture di ribaltamento costi emesse nei suoi confronti dalla [illegible] s.c.a.r.l.".

Testi, con riserva di altri: [illegible] Dott. Filippo Visani, nato a Milano (MI) il

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Il convenuto [illegible] così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, dato atto che l'Ing. [illegible] dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su domande nuove che l'attrice ritenesse di illegittimamente e tardivamente introdurre nel presente giudizio, così giudicare:

In via preliminare e pregiudiziale:

- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex art. 2476, VI comma, c.c. proposta da [illegible] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, stante la carenza di qualsivoglia "danno diretto" subito da parte attrice per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a [illegible] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed, in ogni caso, l'inammissibilità e/o erroneità e/o infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, con ogni miglior formula e conseguente statuizione;

Nel merito:

- accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, la carenza di qualsivoglia responsabilità risarcitoria in capo all'Ing. [illegible] to, stante la carenza di qualsivoglia condotta pregiudizievole e/o illegittima dallo stesso posta in essere nella propria qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di [illegible] C.ar.l. ed attesa la carenza di qualsivoglia danno determinato dall'esponente a carico di [illegible] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore;

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89f0d9dd71d1

- accertare e dichiarare la radicale infondatezza delle domande tutte, di accertamento e di condanna, svolte da (A) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con conseguente rigetto delle domande stesse e, per l'effetto

- mandare assolto l'Ing. B da qualsiasi domanda di accertamento e/o di condanna formulata e/o formulanda da (A) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con ogni miglior formula e statuizione;

Anche in via riconvenzionale:

- condannare (A) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., al ristoro dei danni causati all'ing. B da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi del terzo comma del citato art. 96 c.p.c., per aver agito in giudizio con mala fede e con colpa grave, nella piena coscienza della infondatezza delle domande azionate nei confronti del predetto Ing. B

In via istruttoria:

- rigettare, in quanto manifestamente superflua, ultronea, inammissibile e meramente esplorativa, per i motivi tutti dedotti in atti, l'istanza di accesso a Consulenza Tecnica d'Ufficio ove reiterata da (A) o S.p.A.;

- nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di accogliere, anche solo parzialmente, l'istanza di accesso a Consulenza Tecnica d'Ufficio eventualmente reiterata ex adverso, estendere la stessa, altresì, all'esame, oltre che delle documentazione già prodotta dall'esponente con i propri precedenti scritti defensionali o della corrispondenza più rilevante intercorsa, in costanza del rapporto consortile, tra A S.p.A. e C S.r.l nonché D S.p.A. in qualità di mandataria, idonea a comprovare l'imputabilità a C A S.p.A. dello stallo in cui ebbe a trovarsi la "commessa ANAS" e, in ultima istanza, della risoluzione del contratto di appalto comunicata dalla Committente, fondante il necessitato e derivato accesso della Consortile a procedura liquidatoria e concorsuale (cfr. docc. da 34 a 41); o dei verbali delle riunioni assembleari e del consiglio di amministrazione di C S.r.l. (cfr. docc. 42, 43).

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41999962bbb89fb9dd71d1

- rigettare, ove reiterata, in quanto radicalmente inammissibile per i motivi tutti dedotti in atti, la prova testimoniale e per interrogatorio formale articolata da G A o p.A.;

- nelle denegata e davvero non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di ammettere i capitoli di prova eventualmente reiterati ex adverso, disporre l'ammissione alla prova contraria:

o sui capitoli di parte attrice numeri 1 e 2, ove in denegata ipotesi ammessi, con il teste dott. via

o sui capitoli di parte attrice numeri 10, 11, 12, 13 e 14, ove in denegata ipotesi ammessi, con il teste dott. in

In ogni caso:

- con la rifusione delle spese e competenze del giudizio".

Il convenuto C i conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:

"*Voglia il Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare: -respingere per le ragioni tutte indicate in narrativa, e così anche per prescrizione, le domande svolte da A nei confronti dell'ing. C i;*

- respingere le istanze istruttorie avversarie;

-condannare A al pagamento delle spese e onorari di giudizio aggravati ai sensi dell'art.96, co. 1 e 3 c.p.c.".

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner,

udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti,

esaminati gli atti e i documenti di causa,

ha ritenuto:

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6b89fb9dd71d1

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione notificato in data 14-15.03.2016 la società A pa conveniva in giudizio l'ing. B, in qualità di ex Presidente del Cda di E a società consortile a responsabilità limitata, D ing. Manteni in Amministrazione Straordinaria, titolare in E a di una partecipazione pari al 67,87% del capitale sociale, insieme alla stessa attrice con quota del 20% e a I pa, titolare di una quota del 12,13%, l'ing. C, già amministratore delegato di D pa.

Esponeva di essere stata parte, insieme a D e I ali, di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito il 5.6.2009 per la partecipazione ad una procedura ristretta indetta da ANAS spa, avente ad oggetto l'esecuzione dei *"lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i Km 19+000 e 23+200 della SS 117 Centrale Sicula - Lotto B 2 - itinerario Nord Sud S. Stefano di Camastra – Gela"*, nel quale D assumeva la posizione di "Capogruppo mandataria", I ti e A, a loro volta, assumevano la posizione rispettivamente di "Mandante" e "Mandante cooptata".

Con contratto in data 16 novembre 2009, rep. n. 62771, racc. n. 14503 a rogito Notaio in Roma dott. , ANAS S.p.A. sottoscriveva con la mandataria D contratto di appalto avente ad oggetto l'affidamento alla A.T.I. dei lavori sopra indicati.

Per l'esecuzione della citata commessa, le imprese raggruppate, con atto a rogito Notaio in Venezia dott. rep. 120909 racc. 31373 in data 10 luglio 2009, costituivano la società consortile a responsabilità limitata E carl, ai sensi degli artt. 2615-ter e 2462 e ss. c.c., nonché ai sensi dell'art. 96 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, avente come scopo *"la disciplina e lo svolgimento totale o parziale dei lavori sopra specificati in guisa tale da conseguire, per il tramite dell'ottimizzazione delle capacità tecniche operative, amministrative, gestionali e finanziarie delle singole socie, la compiuta attuazione delle obbligazioni conseguenti all'affidamento dei lavori"*.

Il capitale sociale della Consortile, fissato in Euro 10.000, veniva diviso in quote ai sensi di legge e sottoscritto dalle consorziate nelle seguenti misure:

- D uro 6.787,00 (pari alla percentuale del 67,87%);
- A Euro 2.000,00 (pari alla percentuale del 20%), di cui versati Euro 500,00;
- I S.p.A. Euro 1.213,00 (pari alla percentuale del 12,13%);

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb689b9dd71d1

Le regole di funzionamento della Consortile venivano disciplinate dallo Statuto.

In particolare, l'operatività della Consortile si fondava sul principio del ribaltamento dei costi: la Consortile anticipava i costi necessari all'esecuzione dell'appalto, prevedendo poi a ribaltarli sui soci; le imprese, parti dell'ATI e socie della consortile, in occasione dell'emissione dei SAL, fatturavano direttamente al Committente, in ragione delle rispettive quote di partecipazione al Raggruppamento, gli importi ad essi spettanti come corrispettivo delle opere e dei servizi eseguiti; la Capogruppo D , alla quale era stato conferito mandato all'incasso da parte delle altre socie doveva, a sua volta, dare disposizione irrevocabile all'Istituto Bancario (Monte dei Paschi di Siena) per l'apertura di un c/c sul quale far confluire tutti i pagamenti eseguiti da ANAS, affinché la Banca trasferisse a € a, detratto lo 0,5% per oneri di capofilaggio, tali somme; la Consortile, contestualmente ai pagamenti effettuati dal Committente alle altre socie, doveva emettere fattura per "anticipo costi" nei confronti delle società medesime, in proporzione alle loro quote di partecipazione in Camastra, in misura pari ai pagamenti ricevuti.

L'ing. B o aveva ottenuto da MPS una linea di credito per anticipo su fatture, grazie alle fideiussioni rilasciate dai soci in data 30.11.2010 fino a concorrenza dell'importo di € 3.600.000, nei limiti delle quote di partecipazione di ciascun socio al capitale sociale di € carl, in adempimento degli obblighi assunti ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

Ed invero, in data 2.3.2011 l'ing. B , avendo ottenuto da Banca Monte dei Paschi di Siena spa una linea di credito per anticipo su fatture, si faceva anticipare le fatture emesse in data 24.2.2011 dalle società consorziate nei confronti della committente Anas spa, ciascuna per la propria quota, in relazione al primo SAL.

In data 11.3.2011 sul conto corrente intrattenuto dalla società consortile presso la banca veniva accreditato l'importo di € 1.439.833,35, pari all'80% del totale importo delle fatture.

In data 18.5.2011 veniva accreditato sul medesimo conto corrente l'anticipazione per il secondo SAL.

Parte attrice assumeva di aver subito dei danni dalle condotte illegittime poste in essere dall'ing. B e concretatesi in due pagamenti dell'importo di € 1.000.000 in data 14 marzo 2011 e di € 500.000 in data 20 maggio 2011, asseritamente effettuati in spregio delle regole di funzionamento dell'ATI e della Consortile, al fine di determinare un illecito

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998926bb89fb9dd71d1

arricchimento di D , già in stato di insolvenza e a beneficio dell'ing. C ri, quale socio di riferimento di D , con pregiudizio subito da A ;

I pagamenti in parola riducevano l'esposizione di D nei confronti di € ra dal 54,72% al 43,16% all'indomani del pagamento del 14 marzo 2001 e dal 27,47 al 24,42% a seguito e per effetto del pagamento del 20.5.2011, determinando, nel contempo, l'aumento dell'esposizione di A nei confronti € a dal 15,23% al 26,03%, in spregio alla regola del sostenimento dei costi da parte dei singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione.

In particolare, nell'impostazione attorea, questi pagamenti avrebbero aggravato la situazione di squilibrio tra i consorziati di € la, compromettendo il completamento della commessa.

Attribuiva la responsabilità dei danni patiti all'ing. B , in concorso con l'ing. C i, per aver deciso o comunque autorizzato, nella consapevolezza dello stato di insolvenza di D e della irrecuperabilità delle somme corrisposte alla stessa, il versamento dell'importo di € 1.500.000.

In epoca prossima al secondo dei due pagamenti e precisamente in data 17.7.2011, D depositava ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza ed in data 29 settembre 2011 l'intestato Tribunale dichiarava aperta nei confronti della mandataria D la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, disciplinata dal D.lgs. 270 del 1999.

In data 25 giugno 2012 il Commissario straordinario di D , nell'esercizio delle facoltà e dei diritti riconosciutigli dall'art. 50 D.lgs. 270 del 1999, comunicava lo scioglimento dal contratto di appalto stipulato con ANAS in data 16 novembre 2009.

Con provvedimento comunicato in data 5 luglio 2012 Anas spa comunicava la risoluzione del contratto di appalto in danno dell'ATI appaltatrice.

A seguito del venir meno della commessa e per effetto della sottoposizione di D alla procedura di Amministrazione Straordinaria in data 25 luglio 2012, con atto a Notaio l'assemblea deliberava lo scioglimento e la messa in liquidazione di € , con contestuale nomina del liquidatore.

In data 17 ottobre 2013 la Consortile depositava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 l. fall.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9cdd71d1

Parte attrice determinava come segue i danni patiti, qualificati come danni diretti, legittimanti l'esercizio dell'azione ex art. 2476, 6° comma c.c. nei confronti dell'ing. B e ex art. 2476, 7° comma nei confronti di D e dell'ing. C

- nella somma di Euro 300.000 corrisposta da A in favore di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in conseguenza della transazione stipulata con la stessa MPS anche a fronte dei due decreti ingiuntivi ottenuti da quest'ultima nei confronti di A il primo per l'importo di € 384.575,30, il secondo per l'importo di € 1.538.301,17; già in data 7.11.2011 MPS aveva comunicato la revoca con effetto immediato della linea di credito per anticipo fatture, avente un saldo debitore in linea capitale alla data di comunicazione della revoca di € 1.899.552; il rapporto veniva poi passato a sofferenza in data 21.11.2011.;

- nella somma di Euro 57.823,00 in conseguenza del pignoramento presso terzi azionato in danno di AT dalla creditrice L

- nell'eventuale soccombenza di A in esito alla vertenza intentata nei suoi confronti dalla fornitrice P S.r.l., avente ad oggetto la condanna di A al pagamento della somma di Euro 495.815,47;

- nella lesione alla reputazione ed all'immagine commerciale dell'odierna attrice in conseguenza del peggioramento del merito creditizio anche in esito alle iscrizioni pregiudizievoli per effetto delle iniziative assunte da MPS e per la perdita della commessa ANAS, perdita, secondo l'avversa tesi difensiva, addebitabile alle sopra riferite condotte perpetrate dall'Ing. B in uno con l'Ing. C

A tale proposito, rammentava parte attrice che l'ing. B era soggetto eterodiretto dall'ing. C il quale avrebbe assunto il ruolo di holder individuale del Gruppo D, abusando dello schema della personalità giuridica onde esercitare attività di direzione e governo di imprese solo formalmente amministrate da soggetti terzi, ma del quale egli era il vero dominus, con conseguente responsabilità di costui in solido con l'ing. B e con D, socio di maggioranza di E, ex art. 2476, comma 7 c.c. e/o art. 2043 c.c.

A riprova di quanto sostenuto, l'attore esponeva che D spa (di cui l'ing. B.to è consigliere delegato dopo aver svolto nella vecchia D il ruolo di Ingegnere Progettista presso l'Ufficio Tecnico, responsabile di produzione dal settembre 2004, direttore tecnico dal 30.1.2007), già D srl, prima ancora M srl, si era resa cessionaria del ramo di

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad4199896266b89fb9dd71d1

azienda relativo all'attività caratteristica di [D] nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria e del concordato ex art. 78 l. fall. D.lgs. n. 270 del 1999 in seno alla stessa procedura proposto da [N] srl, la quale mediante la holding [G] spa controlla Nuova [D], detenendovi una partecipazione dell'80,95%.

Nel contempo, [C] titolare del 100% delle azioni di [D] spa in A.S. e partecipa per l'85% (unitamente alla figlia [O] quanto al restante 15%) alla società [P] srl, che detiene in Nuova [D] spa una partecipazione del 19,05%, acquisita mediante un finanziamento di € 400.000 concesso dallo stesso [G].

Si costituiva l'ing. [B] il quale eccepiva la carenza di legittimazione attiva di parte attrice e concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte nei propri confronti e instava comunque per il rigetto di tutte le domande attoree, con condanna di [A] per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c.

Si costituiva altresì [D] spa in Amministrazione Straordinaria, eccependo l'improcedibilità della domanda proposta nei suoi confronti, in pendenza della procedura concorsuale.

Si costituiva l'ing. [C], eccependo il difetto di legittimazione attiva e passiva, l'intervenuta prescrizione con riferimento al primo dei due pagamenti eseguito in data 14.3.2011 dall'ing. [B] to in favore di [D]

La causa veniva istruita solo documentalmente.

Le domande attoree proposte nei confronti dell'ing. [B] non sono fondate per i motivi che si espongono.

Occorre muovere dal corretto inquadramento giuridico della fattispecie concreta dedotta in giudizio.

Secondo la prospettazione attorea il pregiudizio sopportato da [A] derivato dall'aver dovuto pagare alcuni dei debiti maturati in capo a [e] scarl, sarebbe imputabile alla condotta illecita dell'amministratore della società consortile, che avrebbe distratto l'ingente somma di € 1.500.000.

La pretesa attorea deve essere più specificamente inquadrata nella responsabilità dell'amministratore della società per il danno direttamente cagionato al terzo in ragione

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89f69dd71d1

della sua condotta illecita posta in essere nel contesto dell'attività gestoria, disciplinata dall'art. 2476 comma 6 cc, sostanzialmente equivalente all'art. 2395 c.c.

La responsabilità de qua ha connotati evidentemente extracontrattuali e si pone in un rapporto di *species* a *genus* rispetto alla generale responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c.

Tanto premesso, la risarcibilità del danno presuppone un fatto illecito dell'amministratore, consistente nella condotta dolosa o colposa di costui e la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso. Ciascuno di tali presupposti deve essere provato in giudizio da parte attrice.

Inoltre, agli specifici fini della decisione del presente giudizio, va rammentato come la norma in esame, rivestendo la natura di norma di chiusura del sistema della responsabilità degli amministratori, introducendo un'azione individuale del socio o del terzo i quali hanno diritto al risarcimento del danno subito ove siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori, comporta che essa sia applicabile solo quando la violazione del diritto individuale sia in rapporto causale con l'azione dell'amministratore, ossia il danno individuale deve costituire il risultato della violazione di un obbligo giuridico che pone agli amministratori un vincolo di comportamento direttamente nei confronti del danneggiato (vedi a tal riguardo Cass. Civ., Sentenza n. 17794 del 2015; 22573 del 2014).

Tanto premesso, è da rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di (A sollevata tanto dal convenuto C quanto dall'ing. B sul rilievo che (A non si duole della perdita di valore della propria partecipazione o della mancata percezione di utili, quanto piuttosto di aver subito degli esborsi altrimenti evitabili (escussione della fideiussione prestata in favore di MPS, pignoramento notificato dal creditore procedente L

Orbene, parte attrice non ha fornito alcuna prova del nesso eziologico, materiale e giuridico, non sussistendo la prova che i due pagamenti effettuati dall'ing. ! B abbiano causato il dissesto di E a seguito del quale A è stata chiamata a pagare il debito di E nei confronti di MPS e di L

Ed invero, la commessa presentava margini negativi, come si evince dalla lettura dei dati riportati dal bilancino di cantiere relativo al mese di aprile 2011 (doc. 41 fasc. attore), oltre che dalla verbale della riunione del Comitato Tecnico del 19.4.2011, da cui emerge che il

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

margine operativo determinato a consuntivo al 28.2.2011 era negativo per oltre un milione di euro.

Tuttavia, come si ricava dalla relazione ex art. 172 l. fall. del Commissario Giudiziale di scarl, l'insolvenza e il dissesto di ... sono stati determinati principalmente dalla sottoposizione di alla procedura di Amministrazione Straordinaria, che le ha impedito di far fronte agli obblighi connessi agli appalti in corso e dal venir meno dell'appalto pubblicato stipulato con Anas e per la cui esecuzione coordinata ed unitaria era stata costituita la società .

Appare opportuno evidenziare che il contratto di appalto era stato stipulato da n e che le imprese mandanti erano prive ab origine dei requisiti necessari per l'effettuazione dei lavori tanto che l'Anas aveva espresso il proprio diniego al subentro di o nella posizione di mandataria dell'Ati (doc. 25 fasc. conv.).

Parte attrice non ha illustrato in qual modo il pagamento del debito verso MPS e verso da parte di , sia conseguenza dei due pagamenti effettuati in favore di Sacaim da parte dell'ing.), ossia l'attrice non ha fornito la prova decisiva che ella non sarebbe stata escussa da MPS nel caso in cui l'ing.) non avesse versato l'importo di € 1.500.000 a n e che essa non avrebbe subito il pignoramento da parte di .

In ogni caso, con riferimento al credito di) nei confronti di non si può sottacere che parte attrice non ha fornito alcuna prova della riconducibilità di detta pretesa creditoria ai debiti assunti da essendosi limitato a produrre sub doc. 35 copia del certificato di pagamento n. 11 e ultimo, emesso dall'Autorità Portuale di Palermo in data 6 novembre 2015 e l'ordinanza di assegnazione prodotta sub doc. 45, che non chiarisce il titolo del credito messo in esecuzione da .

Con riferimento, invece, alla domanda di condanna generica richiesta da parte attrice ai sensi dell'art. 278 c.p.c. il Collegio osserva che, allo stato, difetta l'accertamento del diritto azionato da a seguito della pronuncia di rigetto n. 751 del 2018 del Tribunale di Venezia, con la quale sono state respinte tutte le domande proposte da nei confronti di .

Peraltro, è stata prodotta agli atti la lettera di data 6 febbraio 2012 (doc. 21 fasc.)), con la quale l'ing. to, nella propria qualità di Presidente del Cda, informava

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

le consorziate di aver ricevuto la richiesta di pagamento da parte di R. dell'importo di € 870.745,99 per forniture effettuate e non ancora pagate ed invitava A a versare nelle casse della Consortile gli importi incassati ed indebitamente trattenuti, con particolare riferimento al pagamento della quota degli Stati di Avanzamento lavori numeri 3 e 4 da parte di Anas spa, che (A , come riconosciuto con lettera di data 17 febbraio 2012 (doc. 17), aveva omesso di riversare in favore della Consortile.

Infine, l'ultima domanda svolta da A avente ad oggetto il risarcimento del danno dalla stessa asseritamente subito alla propria immagine e reputazione commerciale non trova conforto probatorio in punto quantum, non essendo stato fornito alcune elemento a sostegno della quantificazione nell'importo di € 500.000 e ancor prima in punto an, essendo piuttosto un eventuale danno riconducibile alla perdita della commessa in essere con Anas a seguito della insindacabile determinazione assunta dal Commissario Straordinario di D .

La conclusione circa l'insussistenza del nesso di causa risulta corroborata anche dal complessivo importo dei debiti di (E verso fornitori ammontanti all'importo di € 3.602.837,90, oltre all'importo di € 2.038.929,59 nei confronti di MPS (cfr. pagg. 14 e 15 della relazione del Commissario giudiziale di E a, doc. 7 fasc. ing. B).

La carenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2395 c.c. evincibile dagli elementi sopra riportati, che rendono superfluo l'espletamento di ctu contabile, esonera il Collegio dall'esaminare funditus sia la questione della natura dei crediti - commerciali o da finanziamento - vantati da D nei confronti di (E a, che sarebbero stati estinti a mezzo dei due pagamenti effettuati dall'ing. B , sia la questione del rispetto in seno alla società consortile del principio del ribaltamento dei costi, sulla base delle quote di ciascun socio.

Su tale ultima questione parte attrice e il convenuto B si sono soffermate a lungo nei rispettivi atti difensivi, A per imputare a D la violazione delle regole sul ribaltamento dei costi, l'ing. B invece per imputare tale violazione a A

Vi sono evidenze in atti che depongono nel senso della violazione degli obblighi statutari in punto assunzione dei costi a carico di A il Commissario Giudiziale di (E individuava tra le concause del dissesto della società anche il venir meno dei finanziamenti da parte del socio A e che, in primo grado con

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

sentenza n. 3373 del 2015, il Tribunale di Venezia ha condannato A al pagamento in favore di C dell'importo di € 294.136,53, previa compensazione delle poste di dare avere tra le parti e la Corte di Appello con ordinanza di data 24.3.2016 ha respinto l'istanza di inibitoria formulata da A

Orbene, parte attrice insiste nella riapertura della fase istruttoria, sostenendo che l'asserito debito di A nei confronti di C la, pari ad € 764.363,78, operate tutte le compensazioni tra i reciproci rapporti di dare avere, non tiene conto dei costi sostenuti dall'attrice per la gestione della commessa nel periodo intercorrente tra il 1.1.2012 e il 31.7.2012 per un totale di € 1.550.220, sicché l'odierna attrice sarebbe creditrice della Consortile per l'importo di € 761.426,00 e richiama, a conforto dei propri assunti, la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2330 del 2017.

Nondimeno, tale sentenza ha annullato la deliberazione dell'approvazione del bilancio 2012 di C la per difetto dei quorum costitutivi e partecipativi richiesti dalla legge, sull'assunto dello scioglimento automatico del rapporto sociale ex art. 33 Statuto, a seguito della proposizione da parte di D del ricorso per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, senza, tuttavia, entrare nel merito della veridicità e correttezza delle annotazioni contabili.

Deve essere rigettata la domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'ing. C

Ed invero, l'ing. B e l'ing. C i nella prospettazione attorea sono chiamati a rispondere ex art. 2055 c.c. quali coautori, ancorché per titoli diversi, di un fatto dannoso unitario, atteso che le condotte in tesi illecite poste in essere dall'ing. B , consistenti nel pagamento dell'importo di € 1.500.000 in favore di D sarebbero state attuate sulla base delle direttive impartite dall'ing. C e a vantaggio esclusivo di costui, quale socio sovrano di D

Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ing. C va rigettata sul rilievo che la domanda giudiziale proposta nei confronti di uno dei corresponsabili, in virtù dell'art. 1310 c.c., ha effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti degli altri coobbligati.

Nel merito, dal momento che è stata esclusa la sussistenza del fatto dannoso per le ragioni sopra enunciate, deve essere rigettata anche la domanda nei confronti dell'ing.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6bb89fb9dd71d1

C i e la domanda proposta nei confronti di D spa ex art. 2476, 7° comma c.p.c. per l'eventualità in cui torni in bonis, essendo allo stato improcedibile in pendenza della procedura di amministrazione straordinaria.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Non sussistono i presupposti per la pronuncia di responsabilità aggravata ex art. 96, 3° comma c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da C A D spa nei confronti di B , F C RI e D e in Amministrazione Straordinaria ed iscritta al n. 2869/16 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- Rigetta le domande di parte attrice;
- Condanna A spa al pagamento in favore dei convenuti B e C delle spese di lite, che liquida in € 18.413,00 per compenso in favore di ciascun convenuto, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
- A spa al pagamento in favore del convenuto D in Amministrazione Straordinaria, che liquida in € 5.602,00 per compenso, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 17 aprile 2019

Il Presidente
dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice est.
dott.ssa Chiara Campagner

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6bb89fb9dd71d1

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89f0b9dd71d1

www.osservatoriodirittoimpresa.it